



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE LONGOBUCCO-BOCCHIGLIERO
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO – IPSIA – LICEO SC.
Via Manna 1 – 87066 LONGOBUCCO (CS) Tel./fax 0983/71006
Codice univoco: UFIGM – C.F./ 97008960789 – sito web: omnicomprensivolongobucco.edu.it
email : csic848007@istruzione.it – Pec: csic848007@pec.istruzione.it –

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - LONGOBUCCO
Prot. 0005377 del 27/08/2026
VII (Uscita)

Ai genitori/tutori degli alunni
alle responsabili di plesso
all'ufficio di segreteria settore alunni
Al Dsga
Sito web/albo/atti

CIRCOLARE n. 7

OGGETTO: Verifica degli adempimenti vaccinali.

Si informano i genitori/tutori oltre che le Responsabili di Plesso che il Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73, "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale", modificato dalla Legge di conversione 31 luglio 2017 n. 119, prevede la verifica da parte della scuola dello stato di vaccinazione per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati.

La normativa vigente prevede che, ogni anno entro il 10 marzo, la scuola invii alle ASL territorialmente competenti l'elenco dei nuovi iscritti fino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati, affinché l'azienda sanitaria possa verificare l'adempimento degli obblighi vaccinali degli stessi.

Entro e non oltre il 6 Settembre 2026, i genitori/tutori degli alunni che risultano inadempienti con l'obbligo vaccinale devono depositare presso la segreteria la documentazione comprovante una delle seguenti circostanze:

- l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (Certificato vaccinale)
- l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse (certificazione redatta dal Pediatra o dal Medico di Medicina Generale);
- la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'ASL competente

Entro la stessa data, il dirigente scolastico trasmette poi all'ASL la documentazione presentata dai genitori/tutori o la comunicazione dell'eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza in ordine alla violazione degli obblighi vaccinali.

Premesso che l'art. 3, comma 3, del DL n.73/2017 dispone che la regolarità vaccinale è requisito di accesso per le Scuole dell'Infanzia, si ricorda che in assenza di regolarizzazione degli adempimenti vaccinali obbligatori, l'alunno/a non potrà frequentare la scuola dell'infanzia e decade l'iscrizione.

Per gli altri gradi di istruzione la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso e l'alunno/a potrà comunque frequentare, ma si ricorda che la normativa prevede la convocazione della famiglia da parte dell'ASL e, se ricorrono i presupposti, una sanzione amministrativa da parte degli organi competenti per il mancato rispetto degli obblighi vaccinali.



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elena Gabriella Salvati

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93